

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 70/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 9/35/11 accoglieva integralmente il ricorso presentato dal Dottor Ma. Ca. avverso l'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dell'Agenzia Entrate Ufficio di Milano 6 e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio in ragione di € 20.000,00, nonché ai danni in via equitativa per lite temeraria determinati in € 30.000,00.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano eccependo: difetto di giurisdizione del giudice tributario e violazione dell'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Sostiene l'Ufficio appellante che i giudici tributari di primo grado si sono pronunciati, per quanto attiene alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., su una questione che esula dalla loro giurisdizione, trattandosi di un diritto soggettivo, in applicazione del principio generale del "nemine laedere" codificato nell'art. 2043 c.c. A sostegno della propria tesi, l'Ufficio richiama tre sentenze delle SS.UU., intervenute negli ultimi anni, che, a suo avviso, non lascerebbero dubbi sul punto. Con sentenza del 15 ottobre 1999, n. 722 la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il D.Lgs. n. 546/1992, rappresenta una deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per cui la controversia, in tanto può essere attribuita al giudice tributario, in quanto rientri in una delle tre fattispecie normativamente previste nei tre commi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992. Al di fuori di queste tre ipotesi tassative di deroga della giurisdizione ordinaria non vi è spazio per una giurisdizione della Commissione Tributaria su una controversia relativa al risarcimento dei danni causati dalla p.a., con la conseguenza che anche se questo settore è il tributario non viene meno la giurisdizione ordinaria. L'attività della p.a. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (Cass. Sez. Unite. 15/2007 e n. 8958/2007). Alla luce di quanto sopra detto l'Ufficio afferma che la suddetta sentenza è stata pronunciata in palese violazione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario. L'Ufficio eccepisce, inoltre, la carenza di motivazione della sentenza e risarcimento del danno. Pur non ignorando l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che, nell'ambito di applicazione al processo tributario dell'art. 96 c.p.c. ammette che il giudice tributario possa condannare anche per responsabilità aggravata la parte soccombente, l'Ufficio, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del motivo principale dell'appello, solleva quale ulteriore motivo di censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata per non aver motivato e verificato adeguatamente, né il presupposto soggettivo né quello oggettivo per ravvisare e dimostrare, la responsabilità aggravata dell'Ufficio e, quindi, ritenere provato il danno ulteriore concreto ed effettivo subito dal ricorrente. Manca, ad avviso dell'appellante, la prova che l'Ufficio abbia agito in malafede o con colpa grave e manca la prova del danno ingiusto ed effettivo che non risulta quantificato e neppure se sia ulteriore rispetto a quello già coperto con la condanna alle spese di lite, che il giudice compendia nel generico "disagio", cui è stato costretto il contribuente. Richiama l'Ufficio quanto è stato affermato dalla Cassazione con sentenza n. 18169/2004 a proposito del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., che deve essere provato dalla parte richiedente il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, che, nel caso di specie, la parte non ha fornito. Per le considerazioni innanzi esposte l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiede alla C.T.R., in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere l'appello dell'Ufficio dichiarando il proprio difetto di giurisdizione sul risarcimento del danno; in via subordinata, dichiarare illegittimo il

risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per carenza di motivazione e per mancanza di prova. Costituendosi in giudizio, la parte appellata rileva che le sentenze richiamate a sostegno dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice tributario a condannare al risarcimento ex art. 96 c.p.c., sono del tutto inconferenti, in quanto pronunciate in relazione a fattispecie diverse da quella che ci occupa. Per quanto riguarda la sentenza n. 722/1999 a Sezioni Unite, la Corte di legittimità ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui non vi era alcuna vertenza tributaria in atto, come si desume dalla lettura della sentenza. Né, maggiore conforto l'Ufficio può trarre dalle altre due sentenze citate nell'appello, dal momento che con la sentenza n. 15 del 4 gennaio 2007, la Corte, sul solco di quanto statuito con la citata sentenza n. 722/1999, ha rilevato che "nella specie, invece, cessato qualunque rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, - essendo stata annullata la cartella causativa del danno reclamato dal controricorrente - il primo denuncia comportamenti dolosi o colposi dell'Amministrazione che gli hanno cagionato un danno ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Va riconosciuta quindi piena autonomia alla proposta azione di risarcimento del danno, che risulta non connessa ad una delle controversie indicate nell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, ma piuttosto collegata alla condotta, dolosa o colposa, della Regione Calabria e dei suoi funzionari". Tali concetti sono ripresi esattamente dalla successiva sentenza n.8958/2007. Per l'appellata, anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto in quanto non è dato comprendere in cosa consisterebbe la mancata motivazione della sentenza di primo grado. Quanto alla sussistenza del profilo soggettivo della responsabilità è sufficiente leggere quanto statuito dai giudici per rendersi conto dell'infondatezza del rilievo. Ricorda l'appellato di aver tentato inutilmente di conferire, per mezzo dei propri procuratori, con i funzionari incaricati della pratica ma, per meglio esporre le proprie ragioni, aveva depositato istanza di autotutela corredata da tutta una serie di documenti, che dimostravano, inequivocabilmente, l'assenza della qualifica ipotizzata dall'Ufficio e, di conseguenza, l'assoluta estraneità alla vicenda. Tuttavia, l'Ufficio non si degnava neppure di riscontrare l'istanza di autotutela e procedeva all'emissione dell'avviso di liquidazione. Tale comportamento, come ha compiutamente osservato la Commissione di primo grado, è senz'altro sufficiente per integrare la mala fede o, almeno, la colpa grave nell'aver costretto l'appellato ad una dispendiosa attività difensiva, che si sarebbe potuta evitare. Richiama la parte appellata un serie di sentenze per dimostrare che è priva di pregio la contestazione dell'Ufficio e, pertanto chiede che venga integralmente confermata la sentenza di primo grado e che venga condannata l'Agenzia Entrate al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente rilevare che la presente controversia trae origine dalla impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato al dott. Manfredi Catella in quanto erroneamente ritenuto dall'Ufficio il legale rappresentante di due società lussemburghesi coinvolte in una operazione oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 37 bis del DPR n. 600/73, e con il quale (avviso) lo stesso veniva ritenuto pienamente responsabile dell'omessa registrazione del contratto di cessione d'azienda, per il fatto che le società in questione risultavano definitivamente estinte dal 04/08/2006. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso del contribuente, annullava l'avviso impugnato condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio di euro 20.000,00 e, accogliendo la richiesta di responsabilità aggravata avanzata dal ricorrente, liquidava in euro 30.000,00 i danni per lite temeraria. Con l'appello in disamina, l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano impugna la sentenza limitatamente alla condanna al pagamento di £ 30.000,00, statuita dai primi giudici come risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., eccependo il difetto di giurisdizione

del giudice tributario e violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992. Esaminati gli atti e valutate le Accezioni sollevate dall'Ufficio sulla base delle richiamate sentenze della Corte di Cassazione a SS.UU., la Commissione, pur riconoscendo che il disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 rappresenta una deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, osserva, tuttavia, che le Sezioni Unite della Corte, come si desume dalla lettura della stessa sentenza n. 722/1999, non hanno affatto sostenuto che l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non possa essere richiesta di fronte alla giurisdizione tributaria, bensì che una autonoma azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in quanto svincolata dalla pendenza di un giudizio tributario, deve essere proposta al Giudice ordinario. La Corte di legittimità ha, in sostanza, con la richiamata sentenza, confermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui, diversamente dalla fattispecie che ci occupa, non vi era alcuna vertenza tributaria in atto. Rileva ancora la Commissione che la giurisprudenza ha sempre unanimemente affermato che la domanda ex art. 96 c.p.c. va proposta al giudice competente a pronunciarsi sulla domanda principale e la Corte di Cassazione con sentenza n. 12642 del 26/11/1992 ha statuito che "la domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. può essere proposta solo nello stesso giudizio del cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno". Tale principio trova ovviamente applicazione anche nell'ipotesi in cui, fin dall'origine, la giurisdizione non sia del giudice ordinario, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12024 del 26 ottobre 1999 con riferimento ad un procedimento davanti al Giudice amministrativo. Da ciò consegue che ove la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. sia proposta nell'ambito controversia davanti al giudice tributario, questi gode senz'altro della piena giurisdizione anche per tale domanda. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, l'eccezione difetto di giurisdizione del giudice tributario, nella fattispecie in esame, deve ritenersi infondata. Anche l'eccezione carenza di motivazione della sentenza deve, ad avviso della Commissione, ritenersi infondata in quanto l'elemento soggettivo è costituito dalla circostanza che l'Ufficio, pur essendo perfettamente consapevole che il ricorrente non era il legale rappresentante delle due società per averlo il contribuente dimostrato anche in occasione della richiesta di annullamento dell'atto impugnato in autotutela, ha resistito in giudizio con mala fede e colpa grave. Come ha compiutamente osservato e motivato la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, tale comportamento è sufficiente a ad integrare la mala fede o, almeno, la colpa grave nell'aver costretto il dott. Ca. ad una dispendiosa attività difensiva. Quanto all'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), osserva la Commissione che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. N.3057 del 09/02/2009) hanno chiarito che ai fini della quantificazione del danno per lite temeraria si può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contestare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso (in senso conforme Cass. Sent. n. 6796 del 5 maggio 2003). Per la citata giurisprudenza, deve ritenersi infondata la contestazione dell'Ufficio relativamente alla presunta mancata prova del danno sofferto. Per quanto sopra esposto la Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila).

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila).